



**ID PROCEDURA N. 127721105 – PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI “DPO” OCCORRENTE ALLE ATS DELLA BRIANZA (ENTE CAPOFILA), DI BERGAMO, DI PAVIA, DELLA MONTAGNA E DELLA VAL PADANA.**  
**Lotto 1 – ATS della Brianza CIG: 8359303B0D - Lotto 2 – ATS di Bergamo CIG: 835931227D**  
**Lotto 3 – ATS di Pavia CIG: 835931769C - Lotto 4 – ATS della Montagna CIG: 8359330158**  
**Lotto 5 – ATS della Val Padana CIG: 83593398C3.**

**RISPOSTA CHIARIMENTO del 17.08.2020 pubblicata sul sito aziendale e sulla piattaforma Sintel in data 07.09.2020**

**DOMANDA del 17.08.2020**

“In relazione alla richiesta di offerta, pubblicata dal Vs rispettabile Ente, avente ad oggetto *“l’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i tramite la piattaforma telematica Sintel, del servizio di responsabile della protezione dei dati personali (“DPO”) occorrente alle ATS della Brianza, di Bergamo, di Pavia, della Montagna e della Val Padana”*, segnaliamo in autotutela quanto segue.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel bollettino n. 1 del 7 gennaio 2020 con oggetto *“ASI636 - SELEZIONI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI”* (che si allega), anche in conformità alle *“Linee guida sui responsabili della protezione dei dati”* WP 243/2016 adottate il 13 dicembre 2016 dal Gruppo di Lavoro *Articolo 29* per la Protezione dei Dati, per come in versione emendata ed adottata in data 5 aprile 2017, sulla base dell’art. 37, par. 6, del Regolamento UE 2016/679 ed *“al fine di rimuovere gli ostacoli all’operatività dei soggetti attivi in questo settore”*, chiarisce puntualmente che *“le norme che disciplinano le funzioni e i requisiti del RPD non individuano un determinato titolo di studio ai fini dello svolgimento di tale incarico”*, [e pertanto] *“l’Autorità invita le Pubbliche Amministrazioni che intendano richiedere un titolo di studio specifico a tenere in dovuta considerazione la proporzionalità tra quanto richiesto e la complessità del compito da svolgere nel caso concreto.”*

Si chiede quindi di prendere in considerazione la rimozione di tale requisito dalla Vs richiesta di offerta.

In subordine, si chiede se il requisito della laurea possa essere soddisfatto anche se posseduto da uno o più membri appartenenti all’organizzazione, invece che *“da tutti i soggetti dipendenti o collaboratori del titolare”*, come previsto dalla Vs Lettera di Invito.

Quali esempi di comportamento giudicato, alla luce del suddetto bollettino, virtuoso e corretto, si riporta in allegato quanto segue: la *“nota risposta”* e la *“determina rettifica”* del Comune di Capoterra (CA) (*al link:*

[https://www.comune.capoterra.ca.it/attachments/article/4668/DETERMINA\\_RETTIFICA.pdf](https://www.comune.capoterra.ca.it/attachments/article/4668/DETERMINA_RETTIFICA.pdf));

- la comunicazione e-mail e l’*“avviso di modifica”* del Comune di Pantelleria (TP) (*al link*

<http://www.comunepantelleria.it/wp-content/uploads/2020/05/modifica-AVVISO-DPOsigned.pdf>).

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA**

Sede legale e territoriale: Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto, 120 - 23900 Lecco

[www.ats-brianza.it](http://www.ats-brianza.it) - [info@ats-brianza.it](mailto:info@ats-brianza.it) - [protocollo@pec.ats-brianza.it](mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it)

**RISPOSTA del 07.09.2020**

La richiesta di chiarimenti, in data 17.08.2020, sopra richiamata, merita di essere presa in considerazione nella misura in cui, il requisito di capacità tecnica di ammissione alla procedura selettiva di cui alla lettera A) punto 1) e punto 2) della lettera d'invito, debba essere posseduto dal titolare e da tutti i soggetti dipendenti o collaboratori del titolare, risulta essere sproporzionato, limitativo e discriminatorio alla partecipazione di una più ampia rosa di concorrenti, in contrasto con quanto previsto espressamente nell'art. 30, comma 1° e 2°, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

A tale proposito giova citare il Bollettino n. 1 del 7 gennaio 2020, sezione "*attività di segnalazione e consultiva*", punto AS1636 sezione per l'affidamento del servizio di responsabile di protezione dati, nel quale l'Autorità della Concorrenza e del Mercato evidenzia che le norme che disciplinano le funzioni ed i requisiti del RPD non individuano un determinato titolo di studio ai fini dello svolgimento di tale incarico, e "*invita le pubbliche amministrazioni che intendano richiedere un titolo di studio specifico a tenere in dovuta considerazione la proporzionalità tra quanto richiesto e la complessità del compito da svolgere nel caso concreto*".

Occorre, altresì, ricordare che il comma 5° dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, prevede che "*il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39*".

Richiamate, inoltre, le Linee Guida sui responsabili della protezione dati, elaborate dal gruppo di lavoro "*Articolo 29*" per la protezione dei dati, che sulla base dell'art. 37 comma 6, del Regolamento, consentono di designare un RPD esterno.

Sul tema delle qualità professionali richieste al RPD, nelle Linee Guida citate, si legge: "*l'articolo 37, paragrafo 5, non specifica le qualità, professionali da prendere in considerazione nella nomina di un RPD; tuttavia sono pertinenti al riguardo la conoscenza da parte del RPD della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati e una approfondita conoscenza del RGPD. Proficua anche la promozione di una formazione adeguata e continua rivolta ai RPD da parte delle Autorità di controllo. E' utile la conoscenza dello specifico settore di attività e della struttura organizzativa del titolare del trattamento; inoltre, il RPD dovrebbe avere buona familiarità con le operazioni di trattamento svolte nonché con i sistemi informativi e le esigenze di sicurezza e protezione dati manifestate dal titolare.....*".

Le Linee Guida, richiamate, prevedono, inoltre, che fra le competenze e conoscenze specialistiche pertinenti rientrano le seguenti:

- *Conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati, compresa una approfondita conoscenza del RGPD;*

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA**

Sede legale e territoriale: Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto, 120 - 23900 Lecco

[www.ats-brianza.it](http://www.ats-brianza.it) - [info@ats-brianza.it](mailto:info@ats-brianza.it) - [protocollo@pec.ats-brianza.it](mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it)



- *Familiarità con le operazioni di trattamento svolte;*
- *familiarità con tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati;*
- *conoscenza dello specifico settore di attività e dell'organizzazione del titolare/del responsabile;*
- *capacità di promuovere una cultura della protezione dati all'interno dell'organizzazione del titolare/del responsabile".*

Da quanto sopra esposto ne deriva che il requisito di capacità tecnica di ammissione alla procedura selettiva risulta soddisfatto anche in assenza della laurea, di cui alla lettera A) punto 1) Titoli di studio posseduti della lettera d'invito, fermo restando il resto in relazione al possesso dei requisiti di capacità tecnica, pagine 20 e 21 della lettera invito.

**F.to II R.U.P.**

**Arch. Leonardo Sferrazza Papa**